

## SOMMARIO

1) STATUTO E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE ART.3

2) ISCRIZIONE E RINNOVI

-----  
1) STATUTO E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE ART.3

Art.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una associazione culturale, senza fini di lucro, denominata:

"EMOZIONE DI CONOSCERE" ed avente sigla: "AEMOCON". La sigla potrà essere utilizzata anche in alternativa alla denominazione per qualsiasi tipo di operazione.

L'associazione è regolamentata dal presente statuto e per quanto qui non previsto, dalle norme del codice civile, in materia di associazioni non riconosciute, e dal Decreto Legislativo 460/97.

Art.2) DURATA E SEDE

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria.

Per tutti i rapporti intercorrenti con l'associazione, il domicilio degli associati sarà presso la sede dell'associazione stessa in un opportuno spazio da riservare alle comunicazioni sociali e/o presso la Home page dell'associazione nel sito Internet [www.unibo.it/emozione](http://www.unibo.it/emozione).

La sede legale dell'associazione è a Bologna, attualmente in via Milazzo n. 19.

L'assemblea straordinaria ha la facoltà di trasferire la sede sociale o le sedi operative dell'associazione, oltre che istituire e/o sopprimere rappresentanze, agenzie ed uffici in luoghi diversi da dette sedi.

Art.3) OGGETTO ED ATTIVITA'

L'associazione "Emozione di Conoscere" (che ha come simbolo una farfalla) ha come finalità principali quelle di promuovere e realizzare attività, iniziative, ricerche, progetti e

itinerari formativi rivolti ad elevare la qualità della vita della persona, dalla nascita all'invecchiamento qualunque sia la sua condizione di salute, di appartenenza sociale ed economica, di sesso, razza, religione, nazionalità nel rispetto delle diversità ed delle identità.

L'associazione ha una dimensione internazionale ed è rivolta a riunire e far collaborare, cooperare, partecipare in assoluta libertà, professionisti ed esperti, ricercatori e scienziati del mondo della scuola e dell'educazione, degli istituti di Ricerca, delle Università sulle problematiche psicologiche, pedagogiche e medico-riabilitative delle persone nel processo di vita dallo sviluppo all'invecchiamento con o senza handicap, malattia e/o disabilità mentali.

L'associazione "Emozione di Conoscere" vuole promuovere saperi, conoscenze ed esperienze per orientare interventi di aiuto e di ausilio alle persone definite "handicappate", con disabilità nello sviluppo, con malattie e/o accidente che fa necessitare la persona di particolari e originali interventi di supporto per favorirne uguaglianze e pari opportunità, l'integrazione e inclusione culturale e relazionale nell'ambito delle autonomie, della socializzazione e degli apprendimenti.

L'associazione intende determinare una cooperazione fra le famiglie e gli operatori nell'ambito educativo-didattico, psicologico e medico-riabilitativo.

L'associazione ha la finalità di promuovere, ricercare, formare, informare e fornire occasione di alta qualità e rigore scientifico per far acquisire conoscenze, saperi e competenze rivolti a far scaturire nella persona "l'Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere".

Per tale proposito l'associazione si impegna a promuovere la cooperazione e la solidarietà tra le istituzioni pubbliche e private: Famiglia, Sanità, Università, Istituti di ricerca, Scuola, Strutture politiche, Associazioni delle famiglie, Associazioni dei volontari, Cooperative Sanitarie e Sociali..., finalizzando tale movimento cooperativo e solidale al rispetto delle diversità, delle originalità, e delle identità nella conoscenza ed aiuto reciproco indipendentemente dal sesso, stato di salute, razza, religione, appartenenza sociale ed economica.

Diffondere la cultura alla difesa dei più deboli, emarginati, delle minoranze etniche e culturali.

L'associazione intende promuovere la ricerca per la realizzazione di progetti formativi e di intervento sempre più adeguato per educare ad una mentalità originale e creativa finalizzata a devolvere competenze nel rispetto ambientale e culturale favorendo al massimo i potenziali di sviluppo della persona.

L'associazione nel proporre lo sviluppo di itinerari didattici e formativi si impegnerà a produrre ed a diffondere documentazione e ausili didattici per superare le difficoltà di apprendimento e di insegnamento che vanno dai più tradizionali a quelli dell'informatica multi ed ipertestuale, alle tecnologie più avanzate finalizzate a far nascere "l'Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere".

L'emozione di conoscere risulta il fondamento a cui l'associazione si ispira per promuovere negli individui e nei gruppi la capacità di progettare, per realizzare le potenzialità di sviluppo presenti nell'uomo e nel mondo.

Le riflessioni che le problematiche dell'integrazione e dell'inclusione a cui l'associazione si ispira hanno come riferimento quei principi che promuovono la reciprocità, la mutualità, l'aiuto reciproco, l'educazione alla differenza, alla pace, all'incontro con l'altro, al piacere di esistere, al desiderio di conoscere, principi che si appellano ai valori etici ed alla qualità della vita.

L'associazione, unitamente alle ricerche multidisciplinari ed internazionali di elevato rigore scientifico a cui si riferisce, intende costituire un Albo Professionale dove riunire professionisti di diverse aree scientifiche che hanno dimostrato di possedere competenze e valori etici coincidenti allo statuto dell'associazione Emozione di Conoscere.

L'albo professionale riunirà studiosi, ricercatori, scienziati, artisti, professionisti di diverse discipline provenienti da tutto il mondo e si occuperà di orientare attraverso corsi e master formativi nuovi esperti in modo da fornire agli utenti la possibilità di usufruire di servizi di alta qualità.

A tal fine l'associazione può effettuare tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione del proprio scopo sociale, nonché compiere ogni negozio ed atto giuridico relativo.

L'associazione è estranea a qualsiasi partito ed a qualsiasi manifestazione politica, religiosa e razziale.

L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone in particolare di:

a) Fornire ai propri associati tutta la necessaria informazione ed organizzazione per poter accedere ai propri servizi e a quelli di altri organismi.

b) Effettuare e/o promuovere studi sulle questioni attinenti il proprio oggetto sociale.

c) Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, ed ogni altra attività simile, sia di utilità per la formazione di orientamenti che per l'informazione della pubblica opinione.

d) Attuare iniziative ed attività di carattere editoriale sia in forma tradizionale (collane editoriali, libri, bollettini informativi, lettere di aggiornamento, ecc.) che mediante l'utilizzo di tecnologie innovative ed interattive, di carattere audiovisivo, informatico e/o multimediale per l'informazione circa le proprie attività e la diffusione dello spirito associativistico.

e) Aderire:

1. a commissioni di studio a vario titolo insediate;
2. ad iniziative di altri enti, organismi, associazioni, strutture pubbliche e private che perseguano obiettivi, finalità e scopi condivisi dall'Associazione;
3. alla costituzione di dette organizzazioni e partecipare alla loro vita associativa.

f) Effettuare qualunque altra attività utile o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

#### Art.4) ASSOCIATI

Potrà essere associato chiunque ne faccia richiesta purché in regola con il versamento della quota annuale, la cui entità, modalità e termini di pagamento verranno determinati annualmente dal consiglio direttivo.

I nuovi associati saranno ammessi a far parte dell'associazione con il pagamento della quota associativa, tuttavia il consiglio direttivo potrà non accettare l'iscrizione, dandone adeguata motivazione. Con il pagamento della quota, il nuovo associato accetta il presente statuto e le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate ed autorizza l'Associazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96.

La qualifica di socio dell'associazione "Emozione di Conoscere" é compatibile con qualsiasi altra carica in qualunque altro organismo privato o pubblico.

Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Il consiglio direttivo potrà richiedere il pagamento di corrispettivi specifici agli associati, per attività svolte nei confronti degli stessi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; l'indegnità verrà sancita dal consiglio direttivo.

Gli associati che entro la data fissata dal consiglio direttivo non avranno versato la quota annuale di iscrizione, saranno considerati dimissionari.

I soci possono recedere in qualsiasi momento, su richiesta scritta degli stessi presentata al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso è efficace dal momento di ratifica da parte del consiglio stesso, ma non dà diritto alla restituzione della quota, o di parte di essa eventualmente versata, né dei corrispettivi versati.

L'associato che abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità e i compiti dell'associazione, può essere espulso con provvedimento deliberato dal consiglio direttivo. Le motivazioni che danno luogo alla richiesta di espulsione dovranno essere portate a conoscenza del socio trasgressore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni dal ricevimento delle contestazioni l'associato può attivare le procedure previste dalla clausola compromissoria. Nel periodo intercorrente tra la delibera di espulsione del consiglio direttivo e la decisione degli arbitri, l'associato verrà sospeso temporaneamente dall'attività sociale.

La quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.

L'associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative senza limiti temporali nei confronti di ciascun associato.

All'associato che, su richiesta del consiglio direttivo, collaborerà con l'associazione, sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

#### Art.5) PATRIMONIO SOCIALE

L'associazione trae i mezzi economici necessari al perseguimento del proprio scopo dalle quote associative, eventuali corrispettivi specifici degli associati, rendite patrimoniali, lasciti, contributi, sussidi, offerte provenienti da Enti pubblici e privati e da privati cittadini, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore, proventi delle proprie prestazioni od altro.

#### Art.6) AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da due a sette membri, anche non associati, eletti dall'assemblea a tempo indeterminato. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, che ne presiede le riunioni, un vice presidente, che fa le veci del presidente in caso di impedimento da parte di quest'ultimo, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Spetta al consiglio direttivo promuovere l'attività dell'associazione e gestirne il patrimonio con i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea ordinaria per l'approvazione, alla determinazione dell'ammontare della quota sociale annua e dei corrispettivi specifici, modalità e termini di versamento. Il consiglio direttivo, nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione conferiti dal presente statuto, potrà approvare i regolamenti che disciplinano l'attività dei dipendenti e collaboratori; convocare l'assemblea dei soci in sede straordinaria qualora lo ritenga opportuno; istituire, sopprimere e trasferire sedi operative o secondarie dell'associazione oltre che rappresentanze, agenzie ed uffici in luoghi diversi da dette sedi istituzionali; definire rimborsi spese per gli organi statuari.

Il consiglio direttivo è convocato almeno sette giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione e comunque con un preavviso non inferiore alle 24 ore mediante avviso da affiggersi presso gli uffici della sede sociale e pubblicazione sulla pagina Web dell'associazione o, in alternativa, a mezzo telegramma e/o fax.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, pertanto, in caso di Consiglio composto di due membri, saranno necessari la presenza ed il voto favorevole di entrambi.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, quest'ultimo nominato dal presidente tra i consiglieri presenti.

Il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell'associazione e rappresenta legalmente e giudizialmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli associati. Egli è l'unico che possa sottoscrivere gli atti impegnativi dell'associazione per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In caso di impedimento del presidente, tali poteri spettano al vicepresidente.

Il presidente del consiglio direttivo ed i suoi componenti avranno diritto al rimborso per eventuali trasferte fuori sede e delle altre spese sostenute per conto ed interesse dell'associazione; l'assemblea potrà inoltre attribuire loro un compenso.

Il presidente del consiglio direttivo o i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio sono considerati dimissionari.

#### Art.7) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché, non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce su richiesta di almeno un decimo degli associati, del consiglio direttivo e, in via disgiunta, dal presidente o da un consigliere. L'assemblea ordinaria si riunisce comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma relativo all'attività e del bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea delibera altresì sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina degli organi, revoca dei membri degli organi, determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri ed al presidente, e su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea straordinaria si riunisce in particolare, in caso di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, in caso di scioglimento dell'associazione ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno. Essa può essere riunita a richiesta di almeno un quarto degli associati, in tal caso, il consiglio direttivo ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. L'assemblea ordinaria deliberante in materia di revoca dei membri del consiglio direttivo, è validamente costituita se sono presenti o rappresentati i due terzi degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o dal vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del primo, o in mancanza da un presidente eletto dall'assemblea, il presidente nomina un segretario che provvederà a verbalizzare la riunione su apposito libro. Il verbale dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo mediante avviso da affiggersi presso gli uffici della sede sociale e comunicazione tramite la pagina WEB

dell'associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

Ogni Associato ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Vigè la libera eleggibilità degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 5, 1° comma lettera e) D.Lgs 460/97.

Ogni associato impedito può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante lettera di delega. Ciascun associato, non può rappresentarne più di due. Inoltre nessuna delega può essere attribuita ai componenti del consiglio direttivo ed ai dipendenti dell'organizzazione.

Nessun consigliere può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi, nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la sua responsabilità.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto.

#### Art.9) BILANCIO ED UTILI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2000. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, deve essere radunata l'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e dei relativi documenti allegati. Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, il Consiglio direttivo deve mettere a disposizione degli Associati, presso gli uffici dell'associazione, il progetto di bilancio o rendiconto economico e finanziario, affinché gli stessi possano prenderne visione.

L'eventuale deroga ai tempi sopraindicati può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti e da perseguire.



## Art.10) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ogni associato dell'Associazione, come pure tutto il personale interno ed i collaboratori esterni, sono tenuti alla massima riservatezza in relazione alle informazioni tecniche, riservate o confidenziali di cui verranno a conoscenza in dipendenza delle proprie specifiche mansioni e nell'espletamento delle proprie attività.

Pretendendo da ciascuno di essi il rispetto sia delle normative vigenti che dei comuni principi di etica professionale, viene richiesto, al momento dell'attivazione del loro rapporto con l'associazione, di astenersi dal diffondere e/o utilizzare per il proprio interesse personale tutte quelle nozioni o tutte quelle informazioni che venissero apprese nell'ambito di detta collaborazione.

Alla cessazione del rapporto con l'associazione il regime di riservatezza dovrà essere mantenuto ancora per un periodo non inferiore di cinque anni.

Nel momento in cui il consiglio direttivo avrà verificato che è venuto meno il regime di riservatezza da parte di uno dei suoi collaboratori, provvederà a compiere tutti quegli atti di tipo amministrativo e/o giuridico che riterrà più opportuni, al fine di far cessare il fatto illecito ed eventualmente richiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo subiti.

## Art.11) CONTROVERSIE

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in lite ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due.

La nomina di ogni Arbitro deve essere accompagnata dall'accettazione dello stesso. Qualora una delle parti sia addivenuta alla nomina del proprio Arbitro e ne abbia dato comunicazione alla controparte, se l'altra parte non provvederà alla nomina del proprio Arbitro entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la parte che ha nominato il proprio, potrà richiedere al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per giurisdizione la nomina del secondo Arbitro. I due nominati provvederanno alla nomina del terzo Arbitro ed in disaccordo fra essi, provvederanno a richiedere la nomina al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti sopraddetto. Nel caso che la controversia sia insorta tra più di due parti, l'intero Collegio Arbitrale, sempre di numero dispari, dovrà essere nominato direttamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri dovranno emettere la propria decisione entro il termine di 180 (centottanta) giorni e decideranno secondo equità, in via rituale; provvederanno anche alle spese ed ai compensi a loro spettanti.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

## Art.12) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto obbligo per l'associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n.662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

## 2) RINNOVI E NUOVE ASSOCIAZIONI

Per coloro che desiderano Associarsi all'"Emozione di Conoscere (AEMOCON)" per poter usufruire delle iniziative culturali e degli sconti sulle attività che l'Associazione sta promuovendo ed intende promuovere, prendere contatti:

PAGINA WEB: [www.emozionediconoscere.it](http://www.emozionediconoscere.it)

E-MAIL: [aemocon@gmail.com](mailto:aemocon@gmail.com)

Il rinnovo e le nuove iscrizioni sono di Euro: € 17,00

Il Bonifico Bancario, con causale "ISCRIZIONE 2007/2008 ALLA AEMOCON" va effettuato intestandolo a:

UNICREDIT Banca - Ag. Aldrovandi

CODICE IBAN : IBAN IT88P0200802457000110029920

EMOZIONE DI CONOSCERE - AEMOCON